

Publicato il 16/12/2021

N. 02154/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04673/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4673 del 2021, proposto da

Santarpino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nola, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio, Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale eletto agli indirizzi p.e.c. felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, avv.mimmovitale@legalmail.it e gabri.vitale@legalmail.it;

contro

Comune di Sant'Arpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cardito, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Via Emilio Scaglione n. 11, indirizzo p.e.c. marcocardito@avvocatinapoli.legalmail.it.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della determina 18 ottobre 2021 n.155, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'arpino (CE), successivamente notificata, recante l'annullamento in autotutela del P.d.C. n.6/2012, del P.d.C. n.7/2018, delle Autorizzazioni nn.12373/2018 e n.12372/2018, delle SCIA del 24 novembre 2018 (ditta Pac 2000), del 3 dicembre 2019 n. 16996 (ditta "PUSHUP"), del 13 marzo 2019 (ditta "FRANCESCO srl") e del 17 dicembre 2019 n. 13825 (ditta "CIVICO36" di Bifulco Alessandro) e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arpino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che una prima sommaria delibazione del ricorso induce ad una prognosi di esito favorevole del giudizio, palesandosi la fondatezza dei motivi coi quali è stato dedotto il difetto dei presupposti per il corretto esercizio del potere di autotutela, quanto meno sotto il profilo temporale nonché del difetto di motivazione sull'interesse pubblico prevalente in rapporto all'affidamento ingenerato, dovendo peraltro approfondirsi nella più opportuna sede di merito la natura giuridica del complesso commerciale in argomento;

Ravvisata, inoltre, la sussistenza dell'allegato pregiudizio grave ed irreparabile in relazione alla prevedibile, imminente chiusura dell'attività commerciale;

Ritenuto, pertanto, sussistenti i requisiti per l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento di annullamento d'ufficio dei titoli in epigrafe specificati;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase di giudizio e fissare l'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 per la definizione del merito della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - Sezione Terza accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 ottobre 2022.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO